



# PROVINCIA DI VENEZIA

Prot. n. 26130/97 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li 14 GIU. 1997

Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Ditta E.V.C. - European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A.  
Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera  
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n° 12019 del 26.03.97, con cui la ditta E.V.C. - European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. con sede legale in Venezia - Campo S. Marina, 6073 - Castello, chiede ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, di essere autorizzata all'emissione, relativa all'unità micropilota di ossiclorurazione a letto fluido dell'etano, proveniente dal Centro Ricerca e Sviluppo E.V.C. sito a Venezia - Via della Chimica n° 5 - Porto Marghera;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 e successive modifiche;

Rilevato che il Comune di Venezia, in data 24.04.1997, ha espresso il parere previsto dall'art. 7 del D.P.R. 203/88, favorevole a quanto richiesto;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dai competenti uffici di questa Amministrazione;

Visto e fatto proprio il voto con cui la C.T.P.A., nella seduta del 12.5.1997, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

## DECRETA

Art. 1 - La ditta E.V.C. - European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. con sede legale in Venezia - Campo S. Marina, 6073 - Castello è autorizzata all'insediamento dell'impianto citato in premessa, come da progetto allegato all'istanza e con le seguenti prescrizioni:

a) i flussi di massa e le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni devono essere inferiori a quelli elencati nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente.  
Nel caso di superamento di tale limite, deve essere data comunicazione a questa Amministrazione;


b) i camini dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti;

Art. 2 - Contestualmente alla comunicazione della messa in esercizio dell'impianto, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà essere inviata a questa Amministrazione, una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi la corretta esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal progetto e dalle eventuali prescrizioni e, successivamente, copia dei certificati di analisi alle emissioni;

Art. 3 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti;

- Art. 4 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente;
- Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata;
- Art. 6 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Presidente  
- **Luigino BUSATTO** -



SA/sm



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI  
Venezia

CONSEGNATO IL 29 GIU. 1997